

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "PERCHÉ IL COMUNE AUTORIZZA INTERVENTI CHE PEGGIORANO L'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 24 NOVEMBRE 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- secondo l'articolo 49 della Legge Regionale 56/1977 "Il titolo abitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nella prescrizione del P.R.G. sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario [...] è subordinato al parere vincolante [...]". Pertanto nel caso di richiesta di interventi su edifici di questa natura la Commissione locale del paesaggio deve essere coinvolta nell'iter amministrativo ai fini di salvaguardia delle caratteristiche stesse dell'immobile;
- la normativa di riferimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche è il D.M. 236/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- è stata presentata in data 25settembre 2014 una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) presso il Comune di Torino protocollo 2014-9-15641 per la realizzazione di un ascensore nel vano scale di un condominio identificato nel P.R.G.C. come "di valore documentario":
- nella DIA il professionista dichiarava, senza chiedere alcuna deroga, che, con "riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche l'intervento proposto non è soggetto alle prescrizioni del Capo III articolo 77 e seguenti e del D. M. 236/1989 in quanto "intervento privato";
- nello stesso atto si dichiarava che "l'intervento edilizio non comporta opere strutturali da denunciare ai sensi dell'articolo 93 del TUE" e dunque non presentando alcuna relazione strutturale;
- il 14 ottobre ovvero 19 giorni dopo la presentazione della DIA iniziano i lavori per la realizzazione di un ascensore nel vano scale di una condominio;
- in relazione alla DIA presentata, il Comune di Torino:
 - non evidenzia che l'intervento sull'edificio, classificato come "di valore documentario", necessita del parere vincolante della Commissione Locale del paesaggio;

- non solleva alcuna obiezione sul mancato rispetto sulla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche né allega o cita autorizzazioni in deroga;
- non obietta che la realizzazione di un ascensore nel vano scala comporta necessariamente opere strutturali, accettando la dichiarazione che l'intervento non ne comporta.
- non richiede (come presupposto per la realizzazione di un opera nelle parti comuni) il verbale della riunione di condominio che attesta la decisione assembleare o una specifica "dichiarazione sostitutiva" (articolo 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i);
- in una successiva SCIA presentata in data 3 dicembre 2014, il lavoro veniva classificato non più come Ristrutturazione Edilizia (come precedentemente dichiarato nella DIA), ma come manutenzione ordinaria. Alla SCIA in questo caso viene allegata la relazione strutturale per la presenza di opere strutturali, non dichiarate nella DIA;
- alla SCIA i condomini riescono ad avere accesso a maggio 2015 solo nell'ambito delle operazioni peritali da parte del Tribunale di Torino;
- un esposto è stato presentato il 6 novembre 2014 (prot. 18247) avvisando i tecnici comunali sulla "riduzione della larghezza utile della scala" inferiore a quanto previsto dal D.M.236/1989 e sottolineando anche come il progetto non fosse stato condiviso con i condomini;
- a questo esposto seguiva un sopralluogo dei tecnici comunali, il 21 novembre 2014, ma solo in data 29 giugno 2015, ovvero sette mesi dopo il sopralluogo, il verbale di tale sopralluogo è stato trasmesso dal Comune di Torino, su richiesta non dei cittadini coinvolti, ma del Tribunale di Torino;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- quali siano le ragioni per cui il Comune ha ritenuto di concedere deroga alle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme sulle barriere architettoniche, anche visto che la deroga al D.M. 236/1989 è stata dichiarata essere dal Responsabile del Procedimento una prassi del Comune per l'autorizzazione all'installazione di ascensori per disabili;
- 2) se tale deroga sia stata formalizzata per iscritto, come previsto dalle norme stesse, e in quali modalità e tempistiche;
- 3) se tale deroga, stante la normativa (TUE 380/2001), sia stata firmata dal Sindaco stesso in fase preliminare alla realizzazione delle opere, o da chi sia stata firmata;
- 4) quali siano le motivazioni per le difficoltà riscontrate da parte dei cittadini ad ottenere dal Comune risposte ed accesso ai documenti, e se le ritengano accettabili;

- 5) come mai, durante la trattazione del caso in questione, non sia stato previsto il coinvolgimento della Commissione Locale per il paesaggio come definito dall'articolo 49 della Legge Regionale 56/1977, essendo l'edificio classificato come "di interesse documentario":
- 6) come mai non sia stato richiesto in sede di pratica edilizia il verbale dell'assemblea condominiale (essendo un intervento previsto su parti comuni) o una specifica "dichiarazione sostitutiva", come previsto dall'articolo 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- 7) come mai, visti gli esposti, il Comune di Torino non abbia proceduto ad una ordinanza di sospensione dei lavori per mancanza del verbale dell'assemblea condominiale, oppure, se invece sia stata falsamente dichiarata l'esistenza di questo verbale, non abbia provveduto a segnalare il professionista all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale oltreché a segnalarlo al competente ordine professionale.

F.to: Vittorio Bertola Chiara Appendino